

Corte costituzionale. Depositare le motivazioni della sentenza 272 che dichiara l'illegittimità per eccesso di delega

Mediazione senza vincoli Ue

Bruxelles lascia agli Stati la decisione sulle modalità della conciliazione

Giovanni Negri

■ Erata sentenza più attesa dell'anno. Almeno sul fronte della procedura civile. Sia pure anticipata da un comunicato, la pronuncia della **Corte costituzionale**, sentenza 272 depositata ieri e scritta da Alessandro Criscuolo, conferma la bocciatura della disciplina attuativa della **conciliazione** sotto il profilo del mancato rispetto della delega per lo specifico aspetto dell'obbligatorietà del tentativo come condizione di procedibilità. Ma la lettura delle motivazioni era assai attesa per trarne indicazioni per (possibili) futuri e ulteriori interventi normativi dopo che un ten-

tativo di reintrodurre una forma di obbligatorietà a tempo nel decreto sviluppo bis era naufragato la scorsa settimana.

Per arrivare a questa conclusione, la Corte costituzionale si sofferma sul profilo comunitario. Sia la legge delega (articolo 60, commi 2 e 3 della legge 69 del 2009) sia il decreto legislativo (28 del 2010), infatti, si richiamano espressamente al rispetto e alla coerenza con la normativa dell'Unione europea. La Consulta, dopo avere preso in considerazione tanto i riferimenti normativi alle direttive quanto la più recente giurisprudenza, arriva a concludere sul punto che la disci-

plina Ue è neutrale per quanto riguarda il modello di mediazione da adottare. Tocca agli Stati membri individuare quello più idoneo, a patto che sia sempre garantito il diritto di rivolgersi ai giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie. «Ne deriva – sottolinea la sentenza – che l'opzione a favore del modello di mediazione obbligatoria operata dalla normativa censurata non può trovare fondamento nella citata disciplina».

Venendo all'interpretazione della legge delega, la pronuncia chiarisce che tra i principi e i criteri direttivi non è mai inserita la previsione del carattere obbliga-

torio della mediazione finalizzata alla conciliazione. Sul punto, la legge 69 del 2009 è silenziosa, a differenza di quanto invece è dettagliato su altri aspetti.

Non milita poi a favore dell'obbligatorietà il riferimento, a proposito dell'oggetto della conciliazione a controversie su diritti disponibili «senza precludere l'accesso alla giustizia». Si tratta, nella lettura della Corte, di un'affermazione di carattere generale. Tanto più che, invece, nella legge delega si trovano passaggi che vanno in direzione contraria alla (presunta) volontà del legislatore di introdurre una procedura a carattere obbligatorio. Infatti, va

in questa direzione il riferimento al modello di conciliazione introdotto dalla riforma del diritto societario del gennaio 2003. Quel modello ora richiamato sia pure in maniera non esaustiva dalla legge delega prevedeva un procedimento di conciliazione stragiudiziale nel quale il ricorso alla mediazione trovava la propria fonte in un accordo tra le parti.

Stesso discorso per i doveri informativi a carico dell'avvocato. La legge delega imponeva al legale l'obbligo di avvertire il proprio cliente della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione prima dell'instaurarsi del giudizio. Della semplice possibi-

lità però. Disposizione che invece il decreto legislativo ha interpretato in maniera diversa imponendo all'avvocato di informare il cliente dei casi in cui il tentativo di conciliazione rappresenta una condizione di procedibilità. «La declaratoria di illegittimità – afferma il Consiglio nazionale forense – travolge ampie parti della disciplina, sulla quale occorrerà rimettere mano con il necessario confronto con l'avvocatura, favorevole a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie che facilitino l'accesso alla giustizia dei cittadini e non lo rendano ancora più difficile e oneroso».

I passaggi

01 | L'ESORDIO

Nell'estate del 2009 con la legge n. 69, che si preoccupa di rivedere anche alcuni aspetti cruciali del Codice di procedura civile, si prevede tra l'altro l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico di una forma di soluzione stragiudiziale di soluzione delle controversie in alcune materie a elevato tasso di contenzioso

02 | L'OBBLIGATORIETÀ

Nel corso del 2010 viene approvato dal Governo, ministro della Giustizia Angelino Alfano, un decreto legislativo che sposa la linea dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità per potere poi accedere al successivo, eventuale, giudizio davanti all'autorità giudiziaria

03 | L'ENTRATA IN VIGORE

Entra in vigore il decreto per

una prima nutrita tranches di materie e partono i primi ricorsi alla Corte costituzionale; nel marzo di questo anno il successivo passaggio con la conciliazione obbligatoria per le ultime due materie: condominio e risarcimento danni da incidente stradale

04 | IL GIUDIZIO

La Corte costituzionale, prima con un comunicato e poi con la sentenza depositata ieri, sancisce la bocciatura del decreto legislativo per mancato rispetto dei principi di delega sotto il profilo dell'obbligatorietà. Il modello di mediazione obbligatoria non può trovare fondamento – per la Corte – nella disciplina comunitaria. Inoltre, la legge delega imponeva al legale l'obbligo di avvertire il proprio cliente della possibilità, non dell'obbligatorietà, della conciliazione